Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 25 agosto 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1961 concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1961, relativo alla nomina del dott. Beniamino Pastore a consigliere dell'Ente medesimo in sostituzione di altro componente;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Beniamino Pastore — rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno all'Organo deliberante dell'Ente in argomento — destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Ugo De Luca è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Beniamino Pastore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1964

SEGNI

Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1964
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 211

(6648)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1964.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli commemorativi di Galileo Galilei nel 4° centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del Regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 1479, con il quale è stata fra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Galileo Galilei nel 4° centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli di cui alle premesse, emessi nei valori da L. 30 e L. 70, sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; il formato carta è di mm. 25 x 31; il formato stampa è di mm. 22 x 28; la perforatura è costituita da n. 14 dentelli ogni due centimetri; colori: L. 30, sanguigna; L. 70, ardesia.

La vignetta, identica per i due valori, poggia sul lato corto del formato. Riproduce un ritratto, disegno contemporaneo dello scienziato, attribuito a Guido Reni. A sinistra e a destra nella parte alta del francobollo, trovano posto le date della nascita e della morte: 1564 e 1642; in basso la leggenda « POSTE ITALIANE » ed il valore, sopra a questi la riproduzione della firma autografa di Galilei.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1965 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1964
Registro n. 31 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 318. — MIGNEMI

(6528)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1964.

Classificazione di una strada tra le statali in provincia di L'Aquila, con la denominazione di Strada statale n. 437 « dell'Aremogna ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 17 presso Roccaraso-Altipiano dell'Aremogna, della lunghezza di km. 10+300, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di L'Aquila;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 17 presso Roccaraso-Altipiano dell'Aremogna, della lunghezza di km. 10+300, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 437 « dell'Aremogna ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1964
Registro Lavori pubblici, n. 31, foglio n. 217

(6521)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1964.

Nomina del dott. Mario Montarsolo a membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1961, relativo alla costituzione del predetto Consiglio superiore per il quadriennio 1961-1964;

Visto il fonogramma n. 11604 del 26 giugno 1964 con il quale il direttore generale delle opere marittime dott. Mario Montarsolo è stato designato a rappresentare il Ministero dei lavori pubblici in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. ing. Aldo Migliardi, nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Mario Montarsolo, direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. ing. Aldo Migliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1964
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 144. — DE QUATTRO

(6480)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Autorizzazione al comune di Ostuni a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 30 dicembre 1961, n. 171, del comune di Ostuni;

Vista la decisione in data 17 luglio 1963, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Brindisi

approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Ostuni un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di nuovo edificio da destinare a sede delle Pretura, secondo il progetto presentato, ed approvato a firma dell'ing. Carlo Basile, direttore dell'Ufficio tecnico comunale, il comune di Ostuni è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Ostuni un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 5.490.000 (cinquemilioniquattrocentonavantamila) annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 50.000.000, da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Ostuni, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'Interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1964
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 334. — GALLUCCI

(6525)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Classificazione di una strada tra le statali nelle provincie di Bergamo e Brescia con la denominazione di Strada statale n. 469 « Sebina Occidentale ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 170 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 42 « del Tonale e della Mendola » a Lovere Tavernola-Sarnico-Palazzolo sull'Oglio-innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Urago d'Oglio, della lunghezza di km. 46+800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto Strada statale numero 42 « del Tonale e della Mendola » a Lovere-Tavernola-Sarnico-Palazzolo sull'Oglio-innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Urago d'Oglio della lunghezza di km. 46+800, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 469 « Sebina Occidentale ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1964
Registro Lavori pubblici, n. 33, foglio n. 145

(6514)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi alla posa di cavi coassiali, alla costruzione di stazioni amplificatrici telefoniche e centraline ausiliarie di amplificazione lungo la direttrice Roma-Terni-Perugia-Arezzo, interessante il territorio di Spoleto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legislativo 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerato che nel programma di potenziamento della rete telefonica nazionale è prevista la posa di nuovi cavi coassiali per collegare numerosi centri urbani con la conseguente costruzione di stazioni amplifi-

catrici e di centraline ausiliarie di amplificazione interessanti la direttrice Roma-Terni-Perugia-Arezzo;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla Direzione centrale impianti - Ufficio linee e cavi - dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi al programma suddetto;

Ritenuta, altresì, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione P. T. delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del potenziamento dell'attuale rete telefonica nazionale mediante la posa di cavi coassiali, la costruzione di stazioni amplificatrici e centraline ausiliarie di amplificazione lungo la direttrice Roma-Terni-Perugia-Arezzo interessante il territorio di Spoleto.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e ad imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, le espropriazioni dei lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: Russo

(6481)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Classificazione di una strada tra le statali nelle provincie di Rieti e L'Aquila, con la denominazione di Strada statale n. 471 « di Leonessa ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 56 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 77 « della Val di Chienti » a Casenove di Foligno-Verchiano-S. Lazzaro-Triponzo - Serravalle - Cascia - Riscio - Leonessa - Posta-Borbona-Montereale, della lunghezza di chilometri 108+400;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 97 del 13 aprile 1962, con il quale sono stati classificati statali due tratti della strada sopradescritta, con le denominazioni ed itinerari seguenti:

a) Strada statale n. 319 « Sellanese » innesto Strada statale n. 77 « della Valle di Chienti » a Casenove di Foligno-San Lazzaro-Sellaro-innesto Strada statale numero 209 « Valnerina » a Borgo Cerreto;

b) Strada statale n. 320 « di Cascia »: innesto Strada statale n. 209 « Valnerina » a Triponzo-Serravalle-Cascia;

Considerata l'opportunità di includere nella rete delle strade statali anche il restante tratto; Cascia-Riscio-Leonessa-Posta-Borbona-Montereale, della lunghezza di km. 53+636;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Cascia-Riscio-Leonessa-Posta-Borbona-Montereale, della lunghezza di km. 53+636, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 471 « di Leonessa ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: Pieraccini

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1964
Registro Lavori pubblici, n. 33, foglio n. 148

(6511)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visto l'art. 20 del vigente statuto relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tre componenti il Collegio sindacale del detto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del Collegio sindacale dello Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, i seguenti signori:

Tiralosi dott. Paolo, sindaco effettivo con funzioni di Presidente;

Fuiani dott. Domenico, sindaco effettivo;

Trojani dott. Carlo Antonio, sindaco supplente.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: Colombo

(6506)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini generali fiduciari di Mantova » ad esercitare in regime di magazzino generale due locali nella propria succursale di Suzzara.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, concernente l'autorizzazione all'esercizio di un Magazzino generale concessa alla S. p. A. « Magazzini generali fiduciari di Mantova »;

Vista l'istanza in data 9 dicembre 1963, con cui la predetta Società ha chiesto, per la succursale di Suzzara, sita in via Zonta 50, autorizzata con lettera numero 17656 dell'11 luglio 1933, la revoca dell'esercizio in regime di Magazzino generale dei locali contrassegnati con i numeri 4 e 5;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova con la deliberazione n. 427, del 23 dicembre 1963;

Decreta:

Articolo unico:

E' revocata l'autorizzazione concessa alla S. p. A. « Magazzini generali fiduciari di Mantova » per l'esercizio in regime di Magazzino generale dei locali contrassegnati con i numeri 4 e 5 della propria succursale sita in Suzzara, via Zonta 50, di cui alla lettera di autorizzazione n. 17656 in data 11 luglio 1933.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(6527)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Riconoscimento al territorio dei comuni di Gradisca di Isonzo e Fogliano Redipuglia (Gorizia) delle caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo e istituzione dell'Azienda autonoma di « Gradisca-Redipuglia », con sede in Gradisca d'Isonzo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E PER LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale del turismo di Gorizia in data 23 febbraio 1963, n. 86/11, con la quale è stato proposta che al territorio dei comuni di Gradisca di Isonzo, Sagrado e Fogliano Redipuglia venga riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Sentiti i Consigli comunali interessati;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Rilevato che il comune di Sagrado non possiede i prescritti requisiti d'ordine igienico-sanitario;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio dei comuni di Gradisca d'Isonzo e Fogliano Redipuglia (Gorizia) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per l'amministrazione della stazione indicata all'articolo 1, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo denominata « Gradisca-Redipuglia », con sede in Gradisca d'Isonzo.

Il prefetto di Gorizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(6553)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Contingente di uve secche da importare a dazio ridotto nel secondo semestre del 1964 e norme per usufruire dell'agevolezza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1939;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964, il contingente di uve secche da ammettere al regime daziario stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, è fissato in complessivi quintali 6.625 (seimilaseicentoventicinque).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente sarà regolata dalle norme stabilite dal decreto ministeriale 24 febbraio 1964.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(6453)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Determinazione della data di scadenza dell'incarico conferito al rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui è stato istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044;

Visto il decreto ministeriale n. 101 del 9 febbraio 1963 con il quale l'Ispettore generale Tamburello dott. Salvatore è stato nominato rappresentante del Ministero dei trasporti in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio per il canale Milano-Cremona-Po;

Decreta:

L'incarico conferito all'ispettore generale dott. Salvatore Tamburello di rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio per il canale navigabile Milano-Cremona-Po avrà termine il 28 novembre 1966.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro: JERVOLINO

(6622)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 202 del 20 giugno 1963, dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno concernente la provincializzazione della strada « Forca di Presta » con inizio all'incrocio con la strada provinciale Valfluvione, al km. 23+400 e termina al confine con la provincia di Perugia al valico di Forca di Presta;

Visto il voto n. 781 del 19 maggio 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ho riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza di km. 6+450 denominata « Forca di Presta » può, pertanto, essere classificata provinciale ai termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Forca di Presta » della lunghezza di km. 6+450 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1964

Il Ministro: MANCINI

(6530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lungo la sponda destra del torrente Pioverna, in località Cortabbio del comune di Primaluna (Como).

Con decreto 23 giugno 1964, n. 670/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda destra del torrente Pioverna, segnato nel catasto del comune di Primaluna (Como), rappresentato nella mappa della frazione di Cortabbio alle lettere *a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u*, di mq. 10.671,89, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 dicembre 1963, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Como, planimetria che parte integrante del decreto stesso.

(6746)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale, retrostante la curva di navigazione n. 44 del fiume Po, in comune di Castelvetro (Piacenza).

Con decreto 16 giugno 1964, n. 636/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale, retrostante la curva di navigazione n. 44 del fiume Po, segnato nel catasto del comune di Castelvetro (Piacenza), al foglio 3, mappale 217, di mq. 15.220, ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 dicembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6747)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di ventisei società cooperative della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1964 le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Armena », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 8 gennaio 1958, rep. 8291;

2) Società cooperativa edilizia « Boccaccio », con sede in Napoli, costituita per rogito Reistano in data 28 febbraio 1959, rep. 53458;

3) Società cooperativa edilizia « La Impiegatizia », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 12 giugno 1954, rep. 23010;

4) Società cooperativa edilizia « fra impiegati dipendenti dall'O.N.I.G. », con sede in Napoli, costituita per rogito Staffa in data 21 febbraio 1955, rep. 4342;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cinema Nuovo », con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano in data 4 marzo 1953, rep. 1368;

6) Società cooperativa edilizia « Surge et Prospera », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 14 maggio 1958, rep. 8487;

7) Società cooperativa edilizia « C.E. », con sede in Napoli, costituita per rogito Staffa in data 26 giugno 1955, repertorio 4397;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Veloce », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 17 settembre 1953, rep. 2149;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « E.L.M.A.D. - Esercizio Lavori Manutenzioni Appalti Disinfezioni », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 8 giugno 1953, rep. 6048;

10) Società cooperativa edilizia « Ape », con sede in Napoli, costituita per rogito Dinacci in data 11 febbraio 1961, rep. 65224;

11) Società cooperativa edilizia « Viribus Unitis », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 1° settembre 1952, rep. 2929;

12) Società cooperativa edilizia « La Quercia », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 12 dicembre 1957, rep. 44612;

13) Società cooperativa edilizia « Riposo », con sede in Napoli, costituita per rogito Fiordiliso in data 20 giugno 1955, rep. 56849;

14) Società cooperativa edilizia « Spes Mea 1958 », con sede in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 29 maggio 1958, rep. 56734;

15) Società cooperativa edilizia « E.P.E.N. », con sede in Napoli, costituita per rogito Fiordiliso in data 17 gennaio 1953, rep. 29377;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro « Giordano Bruno », con sede in Napoli, costituita per rogito Guido Giordano in data 18 settembre 1949, rep. 194/183;

17) Società cooperativa edilizia « Il Pioniere », con sede in Napoli, costituita per rogito Paolo Salvo in data 23 aprile 1958, rep. 11204;

18) Società cooperativa edilizia « Misar », con sede in Napoli, costituita per rogito Fiordiliso in data 6 maggio 1954, rep. 42363;

19) Società Cooperativa « Edilizia Dipendenti Enti Pubblici C.E.D.E.P. », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 22 maggio 1950, rep. 3918;

20) Società cooperativa mista « Vacanze ad Ischia », con sede in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 15 giugno 1959, rep. 34494;

21) Società cooperativa edilizia « Casa Bella », con sede in Giugliano Campania (NA) in data 20 settembre 1954, per rogito Piccinni, rep. 30369;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori Boscaioli », con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Avigliano in data 28 marzo 1953, rep. 1391;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « Boschiva Sant'Anna », con sede in Pimonte (Napoli), costituita per rogito Dello Iojo in data 10 settembre 1954, rep. 7020;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « Poggiomarino », con sede in Poggiomarino (Napoli), costituita per rogito Sica in data 23 febbraio 1953, rep. 16119;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile stradale cattolica La Tavernanovese », con sede in Tavernanova (Napoli), costituita per rogito D'Alessandro in data 13 novembre 1955, rep. 7220;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Boccea », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Nuzzo in data 27 agosto 1948, rep. 2619.

(6708)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 24 agosto 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,85	624,80	624,80	624,85	624,84	624,88	624,82	624,48
$ Can.	578,28	579,10	579,30	579,49	578,60	578,17	579,40	578,30	579,45	579,30
Fr. Sv.	144,58	144,58	144,61	144,582	144,57	144,57	144,585	144,55	144,60	144,58
Kr. D.	90,36	90,14	90,24	90,165	90,15	90,35	90,162	90,35	90,15	90,15
Kr. N.	87,80	87,21	87,20	87,225	87,25	87,31	87,215	87,30	87,23	87,23
Kr. Sv.	121,62	121,67	121,65	121,68	121,40	121,61	121,675	121,60	121,66	121,65
Fol.	172,91	172,97	172,95	172,97	172,90	172,90	172,965	172,95	172,96	172,95
Fr. B.	12,56	12,555	12,572	12,5587	12,555	12,57	12,557	12,55	12,55	12,56
Franco francese	127,51	127,50	127,55	127,495	127,50	127,51	127,495	127,52	127,49	127,50
Lst.	1742,49	1740,20	1740 —	1740,22	1740 —	1742,41	1740,26	1742,50	1740,50	1740,40
Dm. occ.	157,16	157,17	157,21	157,16	157,18	157,16	157,172	157,20	157,17	157,19
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,215	24,2125	24,15	24,22	24,209	24,21	24,21	24,21
Escudo Port.	21,72	21,70	21,72	21,71	21,80	21,73	21,697	21,73	21,71	21,70

Media dei titoli del 24 agosto 1964

Rendita 5 % 1935	104,40
Redimibile 3,50 % 1934	94,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	579,425
1 Franco svizzero	144,584
1 Corona danese	90,164
1 Corona norvegese	87,22
1 Corona svedese	121,677
1 Fiorino olandese	172,967
1 Franco belga	12,558
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1740,237
1 Marco germanico	157,166
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,704

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 40 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI	DITTA - SEDE	Numero e data del decreto	Numero del decreto di revoca	Data
1	*Alibutina* pomata tubo gr. 50	Sabatelli, Firenze	n. 329 - 13-10-1945	3902/R	18- 4-1964
2	*Ferro Atox* (già Ferroton) confetti 30	Biotrading, Milano	n. 16874 - 29- 4-1960	3903/R	18- 4-1964
3	*Biepafer* sciroppo flacone 140 gr.	FA. BO. Farmindustria Bologna, Bologna	n. 2127 - 18- 5-1953	3904/R	18- 4-1964
4	*Resectal* compresse 50	Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia	n. 14310 - 9-10-1959	3905/R	18- 4-1964
5	*Ginecoflavina* ovuli 6	Istituto Biochimico Nazionale, Roma	n. 17021 - 12- 5-1960	3906/R	18- 4-1964
6	*Tossisan* scatola cartone 25 pastiglie; scatole metalliche 25 pastiglie	AGIPS Lenti Cesare, Genova	n. 8080 - 10- 9-1953	3907/R	18- 4-1964
7	*Iodonimiz* categoria fiale 10 x 2 cc.	Nimiz, Milano	n. 14787/A - 10- 2-1959	3908/R	18- 4-1964
8	*Bispan* 10 flac. bevibili da 10 cc.	I.F.L.O. Istituto Farmacolog. Lombardo, Milano	n. 17718 - 21- 9-1960	3909/R	6- 5-1964
9	*Gentipirina* fiale 7 x 3 cc.	Farmochimica Emiliana, Bologna	n. 5470 - 20-10-1951	3910/R	18- 4-1964
10	*Cobevit* categoria confetti 20	Zenit, Milano	n. 1058/A - 21- 4-1950	3911/R	18- 4-1964
11	*Fena C* serie 12 supposte ped. da gr. 1,7 x x mg. 300	Ist.to Biologico Aurelio, Roma	n. 17913/1 - 6- 2-1962	3914/R	18- 4-1964
12	*Calciodone* supposte adulti; supposte pediatriche; compresse	Ist. Farmacol. Trinum, Milano	n. 6230 - 19- 6-1958 n. 6230/1 - 19- 6-1958 n. 6230/A - 5-10-1956	3915/R	18- 4-1964
13	*Metil Epar B* 12 fiale 5 x 3 cc.	Alfa Farm., Bologna	n. 9231 - 20-10-1961	3916/R	18- 4-1964
14	*Gluvit B* 12 *Valfarma* flacone sciroppo g. 225	Ecobi, Genova	n. 1541 - 24-11-1958	3918/R	27- 5-1964
15	*Spartan* 15 e 30 confetti	Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia	n. 15441 - 20- 8-1959	3919/R	27- 5-1964
16	*Ferro Atox B* 12 flacone gocce 30 cc.	Biotrading, Milano	n. 17536 - 10- 8-1960	3920/R	22- 6-1964
17	*Panvitamina* categoria 20 capsule g. 0,125	Limas, Milano	n. 8514/B - 11-12-1961	3921/R	27- 5-1964
18	*Citobronchina* serie supposte 10 da g. 1,5	Lister, Bari	n. 18503/1 - 27- 8-1962	3922/R	27- 5-1964
19	*Otocaf* flacone gocce 10 cc.	Offiter, Milano	n. 11161 - 22- 5-1956	3923/R	27- 5-1964
20	*Mirelgyn* sciroppo	Tuscofarm, Siena	n. 16812 - 9-12-1960	3926/R	27- 5-1964
21	*Psicamina* compresse	Tuscofarm, Siena	n. 18440 - 8- 2-1961	3927/R	27- 5-1964

(5847)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 27 luglio 1964, che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Bari;

Visto il proprio provvedimento 27 luglio 1964, con il quale il dott. Ettore Cressati è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del citato regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Bari;

Considerato che il medesimo è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla integrazione del Comitato predetto;

Dispone:

L'avv. Florenzo Pansini è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Bari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1964

Il Governatore: CARLI

(6765)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, numero 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentacinque posti messi a concorso tre sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'articolo 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto 15 maggio 1924, n. 729), oppure di diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera A) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 11) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai tre posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro 1° del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati;

10) legislazione speciale amministrativa;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correntemente dall'italiano in francese, e dal tedesco o dall'inglese all'italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 9.

I candidati, che aspirino a concorrere ai tre posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera B) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera A) del ricordato articolo 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello, in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale degli affari generali e del personale — entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000, del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dia diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello, in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*) del precedente articolo un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri,

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti, per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova della carriera speciale di concetto di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio	L.	45.132
Indennità integrativa speciale	»	10.794
Assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176	»	13.539
Assegno temporaneo, di cui alla legge 25 gennaio 1963, n. 20	»	17.233
Totale netto mensile	L.	86.698

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunte di famiglie e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 giugno 1964

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1964
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 244.

(5855)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314 e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220 e le successive aggiunte e modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il decreto legge 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto la legge 27 ottobre 1963, n. 1431 sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una Università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) siano in possesso della idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato, e di quella di ufficiale in s.p.e. dell'Aeronautica militare nonchè dell'idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa-Aeronautica a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduata nelle tre categorie: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità.

Art. 4.

La domanda di ammissione sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Divisione 5ª concorsi, Sezione 1ª Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nello esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di medicina Aeronautica e spaziale e di lingue estere.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, Divisione 5ª Concorsi - Sezione 1ª - Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali obbligatorie e prove orali facoltative secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie sono 4 e precederanno quelle facoltative.

Esse sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova scritta di igiene;

3) prova orale e pratica di clinica medica con annessa prova orale di medicina d'urgenza;

4) prova orale e pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale e pratica di anatomia chirurgica, di chirurgia di urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

1) esame di medicina Aeronautica e spaziale;

2) esami di una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

Le prime prove obbligatorie saranno quelle scritte.

I punti saranno espressi in ventesimi.

L'ammissione alle prove orali e pratiche obbligatorie è subordinata al conseguimento della idoneità nelle prove scritte con votazione non inferiore ai 12/20.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al conseguimento di una media non inferiore ai 14/20 nelle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della Commissione.

Per ottenere la idoneità al concorso è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 12/20 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 14/20.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della Commissione, avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diplomi di libera docenza o di specializzazioni conseguite presso cliniche o istituti delle università (certificati rilasciati dalle Università o copia autentica di essi);

b) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

c) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli Aero-Clubs);

d) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorsi, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

e) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coeff. 4;

prova scritta di igiene, coeff. 4;

prova pratica e orale di clinica medica e medicina di urgenza, coeff. 3;

prova orale e pratica di clinica chirurgica, anatomia chirurgica, chirurgia di urgenza e pronto soccorso, coeff. 3;

b) il seguente punteggio per il grado di idoneità psicofisica:

sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »;

quattro punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di punti 30 e valutati come segue:

da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

quattro punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 4 a 10 punti per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o istituti delle università ritenuti meritevoli di considerazione, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione;

due punti al candidato che riporti una votazione compresa tra i 16/20 e i 18/20 nella prova facoltativa di medicina aeronautica e spaziale; tre punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza) massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, massimo 5 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4 certificato del Casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal Casellario Centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio — (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare — (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea o copia autentica del medesimo. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

8) certificato di abilitazione professionale.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali in servizio di carriera nelle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dalla Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 1362 i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1964
Registro n. 25 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 202

Programmi e modalità di svolgimento degli esami di concorso per la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Gli esami consisteranno:

PROVE OBBLIGATORIE

1. — Esame scritto di patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra 6 temi: tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della Commissione che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo 8 ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione. E' vietata la consultazione di libri e manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra candidati.

Pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firme. Questa sarà apposta sul foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

2. — Esame scritto di igiene.

Il tema da svolgere per iscritto, di igiene, sarà estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione con le stesse modalità della precedente prova scritta.

La prova verterà sui seguenti argomenti fondamentali:

a) epidemiologia e profilassi generale per le malattie infettive e contagiose (cause morbigene e indirette, vie di ingresso e di eliminazione degli agenti morbigeni, loro propagazione, fonti e veicoli di infezioni. Denuncia, accertamento, isolamento, disinfezione, disinfestazione);

b) epidemiologia e profilassi speciale delle principali malattie infettive e parassitarie (vaiuolo, scarlattina, morbillo, difterite, parotite epidemica, polmonite, influenza, infezione reumatica, peste, carbonchi, tetano, rabbia, poliomielite, encefalite epidemica, tubercolosi, lebbra, colera, dissenteria bacillare, meningite-cerebrospinale epidemica, dissenteria amebica, febbri tifoidi, paratifoidee, brucellosi, tifo esantematico, febbri ricorrenti, malattie veneree, epatite epidemica, febbre gialla, tracoma, malaria, infezioni da cestodi, anchilostomiasi, ascaridiosi, tricocefalosi, ossiuriosi, trichinosi, scabbia, pediculosi). Profilassi internazionale delle malattie quarantenarie;

c) *igiene dell'alimentazione (fabbisogno alimentare e gli* effetti delle carenze, conservazione e controllo igienico degli alimenti; avvelenamenti e tossinfezioni alimentari);

d) igiene dell'aria atmosferica, il clima;

e) igiene del suolo;

f) igiene dell'acqua;

g) igiene del vestiario;

h) igiene dell'abitazione;

i) igiene del lavoro;

l) rimozione e smaltimento dei rifiuti.

Per lo svolgimento delle prove valgono le stesse disposizioni previste per l'esame scritto di patologia speciale medica o chirurgica.

3. — Esami orali e pratici di clinica medica e clinica chirurgica:

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La Commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre allo esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di 30 minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi ed il trattamento curativo.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semeiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici.

La Commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e dei mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure d'urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, re-

spiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropojetico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc. nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica dei vari apparati od organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

fasciature dei vari segmenti corporei;
apparecchiatura d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di ascessi e flemmoni superficiali;
generalità sulle disarticolazioni e amputazioni;
lussazione della spalla e relativo trattamento;
lussazione dell'articolazione del ginocchio e relativo trattamento;
lussazione dell'articolazione tibio-perone-astragalica e relativo trattamento;
trattamento delle emorragie;
generalità sulle legature delle arterie;
legatura dell'arteria carotide primitiva;
legatura dell'arteria radiale nella tabacchiera anatomica;
legatura dell'arteria omerale al terzo medio braccio;
legatura dell'arteria femorale alla base del triangolo di Scarpa;
legatura dell'arteria poplitea;
trasfusione di sangue e di plasma, (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretrale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici, modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione - metodi e strumentario;
puntura intracardiaca;
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N. B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della Commissione.

Prove facoltative

1. — Esame orale di medicina aeronautica e spaziale.

Storia, definizione e compiti della medicina aeronautica e spaziale.
L'atmosfera e le principali leggi sul gas.
Cenni di fisiologia della respirazione.
I vari tipi di anossia.
Influenza dell'anossia anossica sulla respirazione.
Influenza dell'anossia anossica sul sangue.
Influenza dell'anossia anossica sul circolo.
Influenza dell'anossia anossica sul sistema nervoso.
Influenza dell'anossia anossica sulla digestione e sul rene.
Termoregolazione ed equipaggiamento di volo.
Lavoro muscolare in anossia.
Adattamento ed acclimatazione alla quota.
Anatomia patologica delle lesioni provocate dalla anossia anossica.
Teorie sulle cause del mal d'altezza.
Aeroembolismo.
Effetti meccanici della diminuita pressione barometrica.
Inalatori di O_2 per alta quota.
Inalatori ed indumenti a pressione. La « pressurizzazione » delle cabine.
Somministrazione di farmaci in anossia.
Decompressione esplosiva.
Altezze massime ed altezze di sicurezza raggiungibili dall'uomo in volo.
Effetti fisiopatologici dell'iperossia. Fenomeno paradossale dell'O_2.
Tossicità dell'ozono.
Cenni di fisiologia del circolo.
Concetto di accelerazione e leggi generali sugli effetti dell'accelerazioni sull'organismo.
Accelerazione secondo testa-piedi o positive.
Accelerazioni piedi-testa o negative.
Accelerazioni schiena-petto o petto-schiena e latero-laterali.
Difesa dagli effetti delle accelerazioni.
Lancio col paracadute.
Mal d'aria.
Condizioni fisiopatologiche causa di incidenti di volo.
Lesioni da incidenti di volo.
Prevenzione degli incidenti di volo e deletalizzazione. Il primo soccorso.
Effetti delle vibrazioni.
Equilibrio ed illusione in volo.
Influenza del moderno volo veloce su alcune funzioni del pilota.
Fatica del pilotaggio.
Alimentazione del personale navigante.
Educazione fisica del personale navigante.
Influenza del volo sulla funzione visiva.
Influenza del volo sulla funzione acustica.
Trasporto di ammalati e feriti in volo.
Elementi di patologia del lavoro aeronautico.
Metodi per lo studio degli effetti dell'altitudine.
Metodi per lo studio degli effetti delle accelerazioni.
Metodi per lo studio degli effetti del volo sull'organismo.
Condizioni fisico-psichiche dell'uomo durante i futuri voli interplanetari. Principali caratteristiche fisiche dello spazio.
Studi biologici per il mantenimento dell'« habitat » dell'uomo durante la navigazione astronautica.
Selezione del personale aeronavigante.
Selezione del personale aeronautico non navigante.
Vigilanza psico-fisica ed addestramento aerofisiologico del personale navigante.
Sopravvivenza in mare ed in luoghi inospitali.

2. — Esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:
francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Durata masima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

Modello di domanda in
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica - *Direzione generale personale militare* - Divisione 5ª Concorsi - Sezione 1ª ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a n. . . . posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo Sanitario Aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . .;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;
di non aver riportato condanne penali (4) . . . . . .;
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . .;
di essere in posseso dell'abilitazione professionale;
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) materia (6) . . . .

. . . . li . . . . . .

Firma: . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7)

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da:

1) esame di medicina aeronautica e spaziale;

2) esame su una o due lingue estere, da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del Comandante del Corpo.

(6110)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso interno per titoli alla qualifica iniziale delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione al sopracitato testo unico;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

Per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono indetti i seguenti concorsi interni per titoli ai sensi dell'art. 66 della legge 18 febbraio 1963, n. 81:

a) un concorso a cinquantasei posti di allievo agente telefonico;

b) un concorso a centoquindici posti di inserviente.

Art. 2

Personale ammissibile, esenzione dal limite di età e dal titolo di studio

L'ammissione ai concorsi è riservata al personale non di ruolo, ivi compreso quello straordinario, che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbia prestato servizio per almeno centoottanta giornate con mansioni proprie della carriera ausiliaria alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso del titolo di studio.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Relative dichiarazioni Titoli di merito - Adempimenti degli Uffici

La domanda di ammissione ai concorsi previsti dal precedente art. 1, redatta su carta bollata da L. 200 secondo lo schema allegato al presente decreto ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e degli affari generali - Reparto 1°, sez. 1ª, via Cristoforo Colombo n. 273, Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire all'Ufficio dal quale ciascun candidato dipende entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:

il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, l'Ufficio di appartenenza;

se e da quale data ritiene di espletare mansioni della carriera ausiliaria;

la posizione impiegatizia (carriera di appartenenza o qualifica rivestita), specificando la data di assunzione;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice, tutti i concorrenti dovranno inoltre elencare nella domanda ed alla stessa allegare tutti i titoli che essi ritengono utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso. Ai titoli già prodotti il candidato potrà nella domanda fare esplicito riferimento indicando gli estremi della precedente presentazione.

I titoli stessi, allegati alla domanda o da prelevare dagli atti su espresso riferimento del candidato, potranno essere oggetto di valutazione solo se documentati nelle dovute forme legali per garantirne la autenticità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella postelegrafica.

Non si terrà conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Per l'autenticità della firma apposta in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Alla domanda dovrà essere allegato, a cura dell'Ufficio da cui il candidato dipende, un rapporto informativo da cui risulti la qualità e la durata del servizio reso, la natura delle mansioni espletate ed il relativo giudizio di merito.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda vi apporrà, all'atto della ricezione, il timbro a data ed il bollo dell'Ufficio e la trasmetterà, con il rapporto informativo anzidetto, al superiore Ispettorato o Direzione centrale.

Gli Ispettorati e le Direzioni centrali a loro volta, previa convalida del rapporto informativo, dovranno subito inoltrare le domande, con i relativi allegati alla Direzione centrale del personale e degli affari generali - Reparto 1°, sezione I, esprimendo il parere circa l'ammissione di ciascun candidato al concorso.

Art. 4.

Ammissione ed esclusione dal concorso

L'ammissione o la esclusione motivata dal concorso sarà disposta con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti fra gli impiegati della carriera direttiva dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a Direttore di sezione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato di carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore rispettivamente a consigliere di 2ª classe e a segretario.

Art. 6.

Valutazione dei titoli

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli saranno trasmessi alla Commissione giudicatrice i titoli allegati alla domanda di ammissione al concorso, quelli ai quali il candidato ha ivi fatto espresso riferimento, il rapporto informativo previsto dal terz'ultimo comma del precedente art. 3 nonchè i fascicoli personali e gli atti che comunque riguardano i candidati.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione stessa.

Art. 7.

Graduatoria di merito - titoli preferenziali

Le graduatorie di merito, singole per ciascun concorso, verranno formate secondo l'ordine del punteggio totale conseguito per i titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Le anzidette graduatorie saranno approvate con decreti ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dei decreti previsti dal precedente comma, della quale pubblicazione gli interessati riceveranno preventivamente partecipazione individuale scritta, i candidati dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio dal quale dipendono i documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo, attestanti i titoli di preferenza nelle nomine di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione di cui al terzo comma del presente articolo. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre la prescritta dichiarazione integrativa, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra ed i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo documento di concessione della promozione o del brevetto;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la prescritta attestazione di prigionia oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle nubili o vedove dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, produrrano: gli orfani di guerra un certificato rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*) intestato al nome del padre, ovvero un certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Amministrazione postelegrafica.

Qualora si tratti di documenti già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, gli interessati potranno limitarsi ad indicare, con apposita dichiarazione in carta semplice presentata o fatta pervenire nel termine ed all'Ufficio sopra indicati, gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione, al competente Reparto I, sezione I, della Amministrazione centrale dell'Azienda.

Art. 8.

Documenti di rito

Dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 sarà pubblicato apposito elenco sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data della pubblicazione del predetto elenco, i concorrenti compresi nell'uno e nell'altro degli elenchi dovranno presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all'ufficio da cui dipendono i prescritti documenti di rito; della pubblicazione nonchè degli effetti alla stessa conseguenti, i candidati riceveranno preventivamente individuale partecipazione scritta.

Tutto il personale interessato dovrà produrre come documento di rito:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è idoneo al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego cui si riferisce il concorso e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualifica; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo alle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

f) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

1) copia del foglio matricolare rilasciato dal Distretto militare, se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

2) certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

Tutti gli anzidetti documenti debbono essere rilasciati in bollo. In particolare quelli indicati alle lettere b), c), d), e e) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione degli atti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.

Il riferimento a documenti comunque già prodotti nella forma richiesta e purchè non scaduti di efficacia dovrà essere fatto con dichiarazione in carta semplice indicante gli estremi della precedente presentazione all'Azienda, nonchè la natura dei documenti stessi.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Amministrazione postelegrafica.

I concorrenti che si trovino sotto le armi potranno esibire, in luogo dei certificati di cui alle precedenti lettere b), e) e f) un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro idoneità fisica al posto al quale aspirano.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Art. 9.

Nomina in ruolo in esenzione dal periodo di prova - Decorrenza

La nomina in ruolo dei vincitori sarà disposta a tutti gli effetti dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Per gli idonei del concorso a posti della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico sarà applicato l'ultimo comma dell'art. 66 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1964

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Registro n. 31 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 282. — MIGNEMI

ALLEGATO

Schema di domanda da redigere
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici Direzione centrale personale e AA.GG. Reparto 1° sez. 1ª - Via Cristoforo Colombo - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato a il . in servizio presso . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a n. . . . . posti di $\frac{\text{allievo agente telefonico}}{\text{inserviente}}$ della carriera ausiliaria $\frac{\text{degli agenti di esercizio telefonico}}{\text{del personale dei servizi di anticamera}}$ dell'Azienda di Stato per i Servizi telefonici indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1964.

A tal fine dichiara:

di essere $\frac{\text{impiegato non di ruolo di . . . . categoria}}{\text{impiegato straordinario}}$ presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ove è stato assunto in qualità di . . . . il . . . .;

che dal . . . . svolge mansioni che ritiene siano proprie della carriera ausiliaria;

di essere cittadino italiano:

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di aver adempiuto agli obblighi militari di leva (3);

di non aver reso altri servizi presso pubbliche Amministrazioni (4).

Ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice allega alla presente i seguenti titoli . . . . e fa riferimento ai seguenti titoli già presentati all'A.S.S.T. nella forma prescritta per garantirne la autenticità (5) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) in caso contrario specificare le condanne penali riportate nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(3) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè . . . .

(4) Ovvero di aver prestato servizio nella pubblica Amministrazione di . . . . in qualità di impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto d'impiego fu risoluto per le seguenti cause . . . .

(5) Per i titoli ai quali si fa riferimento indicare gli estremi della precedente presentazione all'A.S.S.T.

N. B. — La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata dal Capo dell'Ufficio di appartenenza, il quale dovrà anche attestare la data di presentazione della domanda stessa.

(6049)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trenta posti di tirocinante con la concessione di dodici borse di studio nell'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 179 del testo unico sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Visto l'art. 6 della precitata legge;

Visti gli articoli 1, lettera a), 2, 3, 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la proposta del preside dell'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trenta posti di tirocinante nell'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma, per il conseguimento della specializzazione degli educatori e di insegnanti degli istituti e delle scuole per minorati della vista, per gli anni scolastici 1964-65 e 1965-66 e per la concessione di 12 borse di studio, 8 delle quali riservate ai ciechi.

I trenta posti di cui al precedente comma sono riservati ai concorrenti vedenti; i concorrenti ciechi sono ammessi ai corsi per tirocinante senza limite di numero, ai sensi dell'art. 6, secondo comma della legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare coloro che si trovano in possesso del diploma di abilitazione magistrale e coloro che sono in possesso di diplomi di laurea che consentono l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200 firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV), entro quaranta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo del competente ufficio del Ministero.

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare, in calce alla domanda, il loro indirizzo e di comunicare qualunque cambiamento del loro recapito, al Ministero.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possono comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto o certificato di nascita;

b) certificato dal quale risulti che il candidato gode di diritti civili e politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

c) certificato di sana costituzione fisica. Dal certificato dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia, radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'Ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà infine essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

d) diploma originale o sua copia; la copia potrà essere autenticata da un pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da quello al quale deve essere prodotto il documento o dall'autorità presso la quale l'originale è stato depositato, oppure da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale.

I candidati i quali abbiano conseguito il titolo di studio negli anni scolastici compresi tra il 1943-44 e il 1952-53, potranno presentare, in luogo del diploma originale, il certificato rilasciato in unico esemplare dal presidente della Commissione di abilitazione magistrale o dal preside dell'Istituto magistrale, regolarmente vidimato dal provveditore agli studi.

Detto certificato dovrà contenere l'annotazione che esso perderà il valore sostitutivo del diploma quando potrà aver luogo da parte delle autorità scolastiche, il rilascio dei diplomi.

Nel caso che il diploma sia stato conseguito in un Istituto magistrale parificato o legalmente riconosciuto, di Provincia diversa da quella di Roma, la firma in esso apposta dal capo dell'Istituto dovrà essere legalizzata dal provveditore agli studi competente.

Qualora dai titoli di studio di cui ai precedenti commi non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione;

e) certificato di residenza.

I candidati dovranno, inoltre, produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli e documenti che riterranno produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato presso Istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere prodotti in carta legale.

Salvo quanto previsto dai commi 10 e 12 del precedente art. 4, non sono soggetti a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi.

Documenti e titoli possono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Art. 6.

I requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta morale e civile e dell'assenza dei precedenti penali, saranno accertati dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 4, coloro che sono già impiegati di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico e il certificato di residenza dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Gli aspiranti che dimostrino il requisito della cecità sono ammessi alla frequenza del corso di specializzazione senza limite di numero.

Art. 8.

Per l'espletamento del concorso saranno compilate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati vedenti e una per i candidati ciechi; quest'ultima relativa soltanto alla concessione di borse di studio e alla quale verranno ammessi quei candidati che abbiano fatto esplicita richiesta della borsa di studio nella domanda.

Nella graduatoria dei vedenti, risulteranno vincitori i primi trenta concorrenti: la borsa di studio verrà conferita ai primi quattro concorrenti (compresi tra i trenta vincitori predetti) che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda.

Nella graduatoria dei ciechi usufruiranno della borsa di studio i primi otto che ne abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è fissato in lire 50.000 mensili lorde, per otto mesi per ciascun anno scolastico di durata del corso.

Non potranno aspirare a borsa di studio i candidati vincitori del concorso che risultino insegnanti di ruolo con qualifica di ordinario i quali saranno ammessi alla frequenza del corso stesso con il riconoscimento del servizio a tutti i fini e col normale trattamento economico goduto.

Qualora, dopo l'approvazione delle graduatorie o durante lo svolgimento del corso uno o più concorrenti compresi tra i vincitori delle borse di studio, rinuncino alla frequenza del corso o ne vengano dimessi sarà disposto il conferimento della borsa di studio al candidato o ai candidati che seguono immediatamente in graduatoria purchè nella domanda abbiano esplicitamente richiesto la borsa di studio.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice verrà nominata secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero (parte II) saranno formate in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'Istituto statale « Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Art. 11.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione.

Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinuncia.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che quindi non avranno frequentato il corso potrà aver luogo dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spesa, purchè dichiarino che non hanno nulla da eccepire e che rinunciano a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1964
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 130

(6769)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Esito del concorso per la progettazione di massima del nuovo edificio sede delle Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio della Università di Bari.

Il giorno 1° luglio 1964, si è riunita, presso il rettorato dell'Università, la Commissione giudicatrice del concorso per la progettazione di massima del nuovo edificio sede delle Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio della Università.

La Commissione ha preso in esame i quattro elaborati di progetto contrassegnati con i motti: « Sagittario », « C.F. 380 », « Ateneo », « Puglia 64 ».

La Commissione, con voto unanime, ha deliberato di proporre all'Amministrazione quale vincitore del concorso il progetto contrassegnato con il motto « Ateneo », dovuto all'opera del prof. arch. Pasquale Carbonara in collaborazione con il dott. arch. signora Maria Bilancini.

I concorrenti che hanno presentato gli altri elaborati di progetto sono invitati a ritirarli entro sessanta giorni, presso l'Ufficio affari generali dell'Università, previa restituzione della ricevuta rilasciata all'atto della presentazione.

(6802) *Il rettore*: DEL PRETE

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Conferma a presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1.Conc. del 28 aprile 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Bertinelli dott. Aldo, collocato a riposo in data 23 luglio 1964, viene confermato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per il Compartimento di Milano.

Roma, addì 5 agosto 1964

p. *Il direttore generale*: FIENGA

(6803)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 17 ottobre 1963, con il quale fu indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il decreto in data 19 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1964 (registro n. 1, foglio n. 270), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1964, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice della sessione di esami predetta;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, in particolare il verbale in data 25 giugno 1964, nel quale è compilata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la legge 13 agosto 1958, n. 296;

Visto l'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati idonei — nel seguente ordine di graduatoria — ed autorizzati all'imbarco in qualità di medici di bordo:

1. Bonomolo dott. Antonio . . . . . punti 35,000
2. Cammilli dott. Leonardo . . . . . » 34,375
3. Rosenholz dott. Ugo . . . . . . » 33,250
4. Oriente dott. Pasquale . . . . . . » 33,100
5. Gallo dott. Enrico . . . . » 32,750
6. Arezzi Boza dott. Ettore . . . . . » 32,625
7. Borrelli dott. Domenico . . . . . » 32,350
8. Cacciaguerra dott. Salvatore . . . . » 31,850
9. De Filippo dott. Giovanni Maria . . . . » 31,250
10. Pozzi dott. Renato . . . . . . » 31,000
11. Tagliasacchi dott. Carlo . . . . . » 30,750
12. Dalla Rosa dott. Ciro . . . . . . » 30,725
13. Castellaneta dott. Antonio . . . . . » 30,350
14. Salomone dott. Ivo . . . . » 30,125
15. Puggioni dott. Giuseppe, nato il 28 maggio 1927 . . . . » 30,000
16. Dassori dott. Aldo Mario, nato il 4 dicembre 1931 . . . . » 30,000
17. Sivo dott. Francesco . . . . . . » 29,800
18 Pellizzari dott. Giancarlo . . . . . » 29,750
19. Rizzo dott. Angelo . . . . » 29,625
20. Bocci dott. Ferdinando . . . . . . » 29,550
21. Casini dott. Marcello, nato il 9 gennaio 1932 . . . . » 29,375
22. Buoni dott. Claudio, nato l'8 giugno 1934 » 29,375
23. Passaggio dott. Enzo . . . . . . » 29,275
24. Sossi dott. Giuseppe . . . . . . » 29,250
25. Abate dott. Alberto . . . . . . » 29,225
26. Ballestra dott. Agostino . . . . . » 29,125
27. Raimondo dott. Francesco . . . . . » 29,025

28. Assisi dott. Raffaello . . . . . punti 28,625
29. Castagneto dott. Giovanni . . . . . » 28,525
30. Diversi dott. Francesco . . . . . » 28,500
31. Diversi dott. Daniele . . . . . . » 28,400
32. Calero dott. Bruno . . . » 28,025
33. La Pietra dott. Franco, nato il 4 maggio 1927 . . . » 28,000
34. Guzzone dott. Giuseppe, nato il 24 aprile 1929 . . » 28,000
35. Emanuelli dott. Giovanni Battista . . . » 27,900
36. Orel dott. Giorgio . . » 27,875
37. Puggioni dott. Giovanni . » 27,750
38. Palomba dott. Salvatore, nato il 9 gennaio 1932 . . » 27,650
39. Spoliti dott. Antonio, nato il 13 gennaio 1934 . . . . » 27,650
40. Lazzaro dott. Sergio . . . . » 27,125
41. D'Eletto dott. Alfonso . » 27,025
42. Amoroso dott. Salvatore . . » 26,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Roma, addì 8 luglio 1964

Il Ministro: MANCINI

(6820)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina dei vincitori del pubblico concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1964, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 24 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1964, registro n. 1 Sanità, foglio n. 256, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità di cui ai decreti ministeriali in data 17 febbraio 1962 e 2 febbraio 1963, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 30 giugno 1962 e n. 71 del 14 marzo 1963.

(6695)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 62 del 15 febbraio 1964, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963, nei comuni di: Pieve di Teco in consorzio con Armo; e, Rezzo;

Visto il successivo decreto n. 62 del 26 febbraio 1964, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 1964, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1791 del 16 maggio 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 130 del 29 maggio 1964;

Vista la graduatoria delle candidate dichiarate idonee, formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Gastaldi Rosetta . . . . . punti 54,44 su 120
2. Pasini Miria . . . . » 53,39 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura, e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 4 agosto 1964

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2979 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1963, nelle condotte ostetriche dei comuni di: 1) Pieve di Teco, in consorzio con Armo; e, 2) Rezzo, bandito con proprio decreto n. 62 in data 15 febbraio 1964;

Esaminate le domande delle candidate per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1934, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la condotta a fianco di ciascuna di essa indicata:

1) Gastaldi Rosetta: condotta di Pieve di Teco, in consorzio con Armo;

2) Pasini Miria: condotta di Rezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 4 agosto 1964

Il medico provinciale: TRILLO

(6562)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5657 in data 11 dicembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le proposte e le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Piciocchi dott. Adolfo, direttore di sezione presso la Prefettura di Treviso;

Lanzarini dott Gianfranco, medico provinciale di Piacenza;

Alexandre prof. Amedeo, libero docente in clinica chirurgica, primario presso l'Ospedale civile di Treviso;

Traverso prof. Renzo, libero docente in patologia speciale medica, primario presso l'Ospedale civile di Conegliano;

Paludet dott. Vittorio, medico condotto in Motta di Livenza.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Liborio Falanga, consigliere di 3ª classe presso il Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 6 agosto 1964

Il medico provinciale: CAMPORESE

(6612)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sostitutivo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 13, del sopracitato decreto presidenziale ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il proprio decreto n. 248 del 16 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per le condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Viste le proposte formulate dagli Enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1963 è così costituita:

Presidente:

Maddalena dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione della Prefettura di Potenza;

Petrone dott. Polito, primario medico dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;

Pesce dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;

Viceconte dott. Giuseppe Nicola, medico condotto titolare del comune di Francavilla Sul Sinni;

Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale della provincia di Bari, ispettore generale del Ministero della sanità.

Segretario:

Balestrino dott. Antonio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza e della Prefettura di Potenza.

Potenza, addì 31 luglio 1964

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(6611)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 54 del 17 gennaio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Ferrandina, Miglionico e Policoro;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Matera, dell'Ordine dei veterinari della Provincia nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Ferrandina, Miglionico e Policoro, è costituita come segue:

Presidente:

Capano dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Toscano dott. Livio, direttore di sezione della Prefettura di Matera;

Capuano dott. Gennaro, veterinario provinciale superiore;

Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Milano;

Romboli prof. Bruno, docente di ruolo della Facoltà di medicina dell'Università di Pisa;

Turi dott. Antonio, veterinario condotto.

Il dott. Raffaele De Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Matera, dell'Ufficio veterinario provinciale di Matera e dei Comuni interessati.

Matera, addì 5 agosto 1964

Il veterinario provinciale: ANTONUCCI

(6539)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.